



LE ASSOCIAZIONI

GLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA SONO ESSENZIALMENTE COSTITUITI SOTTO LA FORMA DELLE ASSOCIAZIONI (LIBRO I CODICE CIVILE) POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE.

PRINCIPALMENTE SONO ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ART. 36 E SEGUENTI C.C.)



ATTO COSTITUTIVO

E' il verbale di costituzione dell'Associazione.

La forma deve essere almeno dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

Deve contenere:


- la data della costituzione
- la sede dell'associazione
- i sottoscrittori (soci fondatori)
- nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica,
- la dizione esplicita "associazione senza scopo di lucro"
- l'oggetto sociale (scopi e obiettivi istituzionali)
- la nomina dei primi organismi dirigenti




STATUTO

In particolare deve contenere:

- denominazione di associazione o società sportiva dilettantistica;
- scopi sociali ed oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- rappresentanza legale dell'associazione;
- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve;
- disciplina del rapporto associativo ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali;

- 
-
- individuazione dell'organo sociale deputato a determinare le quote sociali (tessere) e quote di partecipazione (attività);
 - divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo;
 - non temporaneità alla vita associativa;
 - definizione del patrimonio;
 - obbligo di redazione annuale di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - modalità di scioglimento dell'associazione, indicando che il patrimonio residuo attivo deve essere devoluto a società che perseguono fini sportivi;

- 
-
- l'esplicitazione della rappresentanza legale dell'associazione da parte del presidente;
 - il sodalizio si deve conformare alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo;
 - affiliazione ad una associazione nazionale;
 - obbligo di emanare un apposito regolamento tramite assemblea ordinaria in cui viene inserito divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società nell'ambito della medesima disciplina sportiva.



ORGANI SOCIALI

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio Revisori



ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA DEI SOCI:

Riferimento normativo decreto legislativo 460/97 e normative seguenti: assemblea organo sovrano delle associazioni.

Frequenza di convocazione: almeno 1 (una) volta all'anno (convocata dal Consiglio Direttivo) per la approvazione del **RENDICONTO GESTIONALE**

Logicamente può essere convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità



ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI RELATIVI VERBALI NON E' UN ADEMPIMENTO DI NATURA FORMALE MA ASSUME **VALORE SOSTANZIALE** IN QUANTO RAPPRESENTA IL MOMENTO **DI MASSIMA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE** NELLA VITA DELLA ASSOCIAZIONE OVE I SOCI PARTECIPANO, DISCUTONO, **APPROVANO** LA GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



TUTTI GLI ASSOCIATI POSSONO PARTECIPARE
DIRITTO DI VOTO AI SOCI MAGGIORENNI

N.B: VIGE IL PRINCIPIO DELL'ELETTORATO ATTIVO
E PASSIVO SENZA LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO

AL CONTRARIO, IN CASO DI VERIFICA SI
DECADE DALLE **AGEVOLAZIONI FISCALI**

(ES. CONTRIBUTI SPECIFICI SARANNO SOGGETTI A
TASSAZIONE!!!)



L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale




L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto
- b) scioglimento dell'Associazione
- c) nomina dei liquidatori

IMPORTANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE
CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI E ALLE RELATIVE DELI-
BERE (DECRETO 460/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE)



INDICE DI DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE ATTIVA



MODALITA' E TEMPI DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
COME DA **STATUTO SOCIALE**; IN CASO DI MANCANZA DI
INDICAZIONI A RIGUARDO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI RICONO-
SCIUTE

CONVOCAZIONE: VERIFICARE IL CONTENUTO DELLO
STATUTO (AFFISSIONE IN BACHECA, GIORNALE LOCALE)


IN CASO CONTRARIO AVVISO PERSONALE CON
INDICAZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEGLI
ARGOMENTI DA ESAMINARE



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio ha competenza principalmente sulle seguenti materie:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

- 
-
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

NOVITA' ARTICOLO 90 E SUCCESSIVE MODIFICHE

- i) **I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico**



IMPORTANTE:

I Consiglieri non hanno diritto di voto in materia di approvazione del rendiconto e di eventuali azioni di responsabilità svolte nei loro confronti dalla Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è SOVRANA

Agiscono secondo le norme del "mandato".



IL PRESIDENTE

- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.
- Ha sempre il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo anche di straordinaria amministrazione
- E' responsabile penalmente degli atleti mandati in campo




IL COLLEGIO DEI REVISORI

I principali compiti del collegio dei Revisori sono:

a) Controllare l'amministrazione dell'Associazione,

b) Controllare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

(controllo versamento ritenute, invio dichiarazioni, estratti conto bancari, postali, rispetto dello statuto)



I componenti del collegio sindacale partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi sono eletti dall'Assemblea dei soci

Non è obbligatorio che i componenti del collegio Sindacale siano iscritti all'albo dei revisori contabili tenuti dal Ministero di Grazia e Giustizia anche se è preferibile che abbiano un minimo di competenza in materia di contabilità e bilanci



I LIBRI SOCIALI

LIBRI SOCIALI : RAPPRESENTANO LA STORIA DELLA ASSOCIAZIONE QUINDI IL SUO PERCORSO, LA SUA STORIA E IL SUO SVILUPPO TRAMITE APPOSITI VERBALI CHE ATTESTANO LE RIUNIONI, LE DECISIONI LE DISCUSSIONI CHE RENDONO CORRETTAMENTE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE "DEMOCRATICA" E "PARTECIPATIVA"


FONDAMENTALE LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI IN CASO DI VERIFICA FISCALE

NON OBBLIGO DI VIDIMAZIONE -BOLLATURA




○ LIBRI SOCIALI:

- a) **Libro soci**: viene utilizzato per annotare, secondo un criterio cronologico tutti i soci con le relative generalità, le quote associative pagate, le eventuali esclusioni e/o recessi e così'
- b) **Libro verbali consiglio direttivo**: viene utilizzato per annotare i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'associazione, con particolare riguardo al quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all'associazione



c) Libro assemblee: nel libro delle assemblee vengono annotate tutte le delibere assembleari siano ordinarie o straordinarie; unitamente all'assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto gestionale (bilancio) deve essere trascritto anche quest'ultimo

Può essere inoltre prevista nello statuto la presenza di altri organi all'interno della associazione che rende necessario per l'associazione dotarsi di ulteriori registri



d) Libro verbali collegio sindacale: in tale libro vengono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell'organo di controllo




IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO (O RENDICONTO GESTIONALE) E' ESPRESSAMENTE PREVISTO COME UNA DELLE CLAUSOLE CHE LA ASSOCIAZIONE DEVE INSERIRE NEL PROPRIO STATUTO PER POTER USUFRUIRE DELLE **AGEVOLAZIONI FISCALI** (DECRETO LEGISLATIVO 460/97)


INDIPENDENTEMENTE SE SI E' IN POSSESSO DEL SOLO CODICE FISCALE O ANCHE DELLA PARTITA IVA VIGE

L'OBBLIGO DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO




IL TERMINE "RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO"
HA ALLARMATO NELLA FASE INIZIALE I DIRIGENTI DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN QUANTO
ERA UNA ESPRESSIONE SCONOSCIUTA DALLA MAGGIOR
PARTE DEI MEDESIMI.

CON APPOSITE CIRCOLARI MINISTERIALI E ANCHE CON LE
"RACCOMANDAZIONI" DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E' STATA FATTA CHIAREZZA
IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO E DELLE
VOCI DA INSERIRE AL PROPRIO INTERNO



PREMESSO CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLE DIMENSIONI DELLE ASSOCIAZIONI LA REDAZIONE DI UN VERO BILANCIO DI ESERCIZIO CON LO STATO PATRIMONIALE (IN CUI AL PROPRIO INTERNO ABBIAMO GLI INVESTIMENTI E I FINANZIAMENTI) E CON IL CONTO ECONOMICO (COSTI E RICAVI DI COMPETENZA) SAREBBE FORTEMENTE DI AIUTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE (IN QUANTO AVREBBERO UNA INFORMAZIONE COMPLETA SULLE PROPRIE SITUAZIONI DI CREDITI, DEBITI, BENI STRUMENTALI, COSTI E RICAVI DI COMPETENZA...) E' SUFFICIENTE UN

RENDICONTO DI ENTRATE E USCITE



E' importante ricordare per i soggetti che sono anche possesso della partita iva **l'obbligo della contabilità separata** tra attività di natura **commerciale** e attività di natura associativa o **istituzionale**



RELAZIONE MORALE O DI MISSIONE

RELAZIONE MORALE O DI MISSIONE PUO' ESSERE
EVENTUALMENTE COMPILATA DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELLE ASSOCIAZIONI DI ELEVATA
DIMENSIONE:

- a) Descrizione investimenti
- b) Descrizioni principali attività e passività
- c) Analisi della attività della associazione e dei suoi organi



IN CONCLUSIONE:

- A) CORRETTA TENUTA LIBRI SOCIALI
- B) CORRETTA REDAZIONE DEI VERBALI
- C) CORRETTA REDAZIONE RENDICONTO

RAPPRESENTANO OPERAZIONI FONDAMENTALI
PER LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
E PER LA POSSIBILITA' DI POTER USUFRUIRE DELLE
AGEVOLAZIONI SPECIFICHE DEL SETTORE SPORTIVO



Attività Istituzionale e Commerciale

- Per le Associazioni sportive l'attività istituzionale è quella che è svolta in conformità alle finalità statutarie e che è rivolta ai soli associati.
- Tutta l'attività svolta per conto di terzi e per non soci rientra tra l'attività commerciale.



Personale

L'Associazione sportiva per la realizzazione dei propri programmi, in armonia con i principi istituzionali fissati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, può avvalersi della collaborazione di alcuni operatori.

Questi ultimi possono espletare la loro attività in qualità di soci volontari, di lavoratori subordinati o sotto forma di lavoro autonomo.




Collaboratori sportivi

L'articolo 36 della Legge 133/99 ha creato la collaborazione sportiva, assoggettata al regime dei redditi diversi.

L'articolo 90 Legge 289/2002 ha stabilito che soltanto le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI possono usufruire di questi vantaggi fiscali.

Il regime fiscale per i redditi sopra richiamati è il seguente:

- a) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a euro 7.500
- b) i compensi superiori a euro 7.500 sono assoggettati ad una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito corrispondente all'aliquota Ires del 23% maggiorata delle addizionali Ires di compartecipazione (attualmente solo regionale) pari allo 0,90%.




I compensi sportivi possono essere erogati sia a quei soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione delle attività (atleti, arbitri, allenatori, giudici di gara), sia a quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla realizzazione delle attività (dirigenti dell'associazione) presenziano all'evento sportivo.

Non sono soggetti a contributi INPS e INAIL



Collaboratori Amministrativo Gestionali

- La disciplina fiscale è equiparata a quella dei Collaboratori Sportivi
- Compiti: segreteria (con incassi e pagamenti) e contabilità svolta da persone senza specifica qualifica professionale (NO Ragionieri e Dottori Commercialisti)

- 
-
- Per poter attivare questo tipo di collaborazione occorre la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego
 - **Obbligo: Tenuta LIBRO UNICO DEL LAVORO**



Il Presidente

- Il Presidente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del TUIR può essere pagato per la carica ricoperta.
- Il compenso si configura come un'indennità di carica e quindi è un Contratto di Collaborazione Continuativa



Incassi e pagamenti

In base a quanto previsto dall'articolo 25 legge 133/99, successivamente modificato dall'articolo 37 D. L.vo 242/2000 gli incassi e i pagamenti oltre i 516,45 euro delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere effettuati con movimenti che rilasciano tracciabilità bancaria al fine di contenere il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.




Le dichiarazioni dei redditi delle associazioni sportive dilettantistiche

Operiamo subito una premessa:

- a) Associazioni in possesso del solo codice fiscale
- b) Associazioni in possesso anche della partita iva


Associazioni in possesso del solo codice fiscale

sono esonerati di norma dalla dichiarazione a meno che non siano soggette all' Irap (Decreto leg. 446/97) ed in questo caso devono compilare il frontespizio del modello della dichiarazione e il quadro dell'Irap (IQ del modello unico)



Ricordiamo brevemente che l'Irap ha principalmente come base imponibile nel mondo dell'associazionismo sportivo il fattore lavoro e nel nostro caso specifico formeranno la base imponibile Irap le retribuzioni relative al personale dipendente, assimilate al lavoro dipendente, collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali.....

COMPENSI SPORTIVI: NO IRAP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Associazioni in possesso di partita iva (quindi che svolgono attività di natura commerciale).

Devono presentare modello di dichiarazione in forma unificata le associazioni che hanno come esercizio sociale **l'anno solare** e sono tenute a presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- 1) REDDITI
- 2) IVA
- 3) IRAP
- 4) 770 ORDINARIO
- 5) Modello EAS



Modello EAS

- Dichiarazione relativa a dati e notizie fiscalmente rilevanti
- Sono escluse dall'obbligo di dichiarazione le ONLUS e le ASD che percepiscono soltanto quote per tesseramento
- Sono tenute a farla in forma semplificata le ASD iscritte al Registro CONI
- Scadenza 31 marzo



DVR D.Lgs. 81 2008

Documento di valutazione del rischio per i lavoratori.

Deve essere fatto da tecnici specializzati nel settore sicurezza sul lavoro.

Riguarda tutti i locali gestiti dalle associazioni.



DPS

Documento programmatico per la sicurezza (Privacy)

- Dati trattati
- Modalità di trattamento
- Incaricati



Tracciabilità

Per appalti pubblici, ma anche per semplici contributi.

Ci deve essere la piena tracciabilità contabile e bancaria di tutto quello che riguarda il contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione.